

Il Decreto Import n.221907

Il sistema TRACES nel contesto delle produzioni biologiche

Laura Muratori
Technical Manager

25 giugno 2021



Il Decreto Import n.221907



D.M. 221907 del 13 maggio 2021

Relativo alle disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008, e recante modalità di applicazione del Reg.CE n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi

Per il DM è fissato un termine di validità al 31 dicembre 2021

Art. 2 Importatori

Le importazioni di prodotti biologici da Paesi Terzi possono essere effettuate esclusivamente dagli operatori iscritti nella categoria "Importatori" dell'Elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049.

Art. 3 Primo destinatario

Per "primo destinatario", così come definito all'art. 2, lett. d) del Reg. (CE) n. 889/2008, deve intendersi ogni persona fisica o giuridica iscritta nella categoria "Importatori" o "Preparatori" di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049. I prodotti biologici importati, successivamente all'immissione in libera pratica, possono essere consegnati esclusivamente ad un primo destinatario.

Art. 5 Comunicazioni preventive di arrivo merce

Gli importatori trasmettono al Ministero una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema Informatico Biologico (SIB) **entro sette giorni antecedenti l'arrivo** di ogni partita al punto di ingresso doganale. Le eventuali modifiche alle comunicazioni di cui al comma precedente, devono essere trasmesse dagli importatori entro 24 ore antecedenti la data di arrivo prevista. Le procedure operative per l'utilizzazione dei servizi resi disponibili dal SIB e dedicati alle disposizioni del presente articolo sono reperibili presso il portale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'importatore, ove richiesto dalle Autorità competenti o dal proprio Organismo di controllo, ha l'obbligo di fornire ogni eventuale integrazione alle comunicazioni di cui al presente articolo



Art. 6 Controllo degli importatori (1/2)

Gli Organismi di controllo verificano che le comunicazioni, di cui all'articolo 5 del presente Decreto, contengano elementi idonei a consentire che l'importazione avvenga in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 1235/2008, ed accertano la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell'importatore al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate, nonché la relativa tracciabilità. Gli Organismi di controllo assicurano, per ogni importatore controllato, una **frequenza dei controlli basata su una specifica valutazione del rischio** di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto delle quantità dei prodotti importati, dei risultati dei precedenti controlli, del rischio di scambio di prodotti, nonché di qualsiasi altra informazione relativa al sospetto di non conformità del prodotto biologico importato. **Nell'allegato 1 del presente Decreto sono stabiliti i criteri minimi per l'elaborazione della valutazione del rischio** degli importatori biologici. I controlli, se del caso non preannunciati, devono assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83 del Reg. (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda le modalità di trasporto.



Art. 6 Controllo degli importatori (2/2)

Nell'allegato 2 del presente Decreto sono fornite indicazioni in merito al **campionamento obbligatorio delle partite importate**. Tale attività di campionamento è svolta anche presso i punti di ingresso, prima dell'immissione in libera pratica della partita. I campioni prelevati presso gli importatori, ai sensi dell'allegato 2, punto 1) del presente Decreto, non rientrano nel computo delle percentuali minime di campioni che ogni anno gli Organismi di controllo devono analizzare ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento CE 889/2008. L'Organismo di controllo, qualora rilevi non conformità durante i controlli effettuati presso i punti di ingresso, trasmette al Ministero una segnalazione OFIS ai sensi del D.M. 14458/2011, informando l'Ufficio Doganale competente.



Allegato 1

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEGLI IMPORTATORI BIOLOGICI

FATTORI DI RISCHIO	
A	Provvedimenti di Irregolarità e Infrazioni emessi negli ultimi cinque anni
B	Numero di importazioni effettuate nell'anno precedente ≥ 5
C	Dimensione della singola partita importata nell'anno precedente ≥ 1 t.
D	Importatore misto (importatore che non tratta esclusivamente prodotto biologico).

Esito della valutazione del rischio:

Importatore a basso rischio

- Nessun fattore di rischio tra quelli riportati nella tabella precedente

frequenza minima di controllo: 1 controllo annuale

Importatore a medio rischio

- 1 solo fattore di rischio diverso dal fattore di rischio A della tabella precedente

frequenza minima di controllo: 2 controlli all'anno

Importatore ad alto rischio

- Presenza fattore di rischio A della tabella precedente
- Più di un fattore di rischio tra quelli riportati nella tabella precedente

frequenza minima di controllo: 3 controlli all'anno.

Allegato 2

CAMPIONAMENTO OBBLIGATORIO DELLE PARTITE IMPORTATE

- 1) Sono campionate ed analizzate per la ricerca di residui di OGM e di prodotti e sostanze non ammesse nella produzione biologica tutte le partite di prodotti biologici provenienti dai Paesi Terzi ed appartenenti alle categorie indicate annualmente nelle linee guida della Commissione Europea sui controlli addizionali per i prodotti biologici importati.
- 2) Per ogni importatore <<attivo>> è effettuato il campionamento e l'analisi, per ricerca di residui di OGM e prodotti e sostanze non ammesse nella produzione biologica, di almeno una partita di prodotto importato nel corso dell'anno.

[Guidelines on additional official controls on products originating from China](#)

[Applicable from 01/01/2021 until 31/12/2021](#)

[Guidelines on additional official controls on products originating from Ukraine, Kazakhstan, Moldova, Turkey and Russian Federation](#)

[Applicable from 01/01/2021 until 31/12/2021](#)

[Applicable for Turkey at the latest from 01/03/2021 until 31/12/2021](#)



Il sistema TRACES nel contesto delle produzioni biologiche e dei controlli ufficiali



TRACES nel controllo per le produzioni biologiche

Nel 2016 (con Reg.Ce 1842/2016) la commissione ha elaborato un sistema di certificazione elettronica per le **importazioni di prodotti biologici**, attraverso un modulo integrato nel sistema Traces; a partire dal 2017 la piattaforma Traces è pertanto utilizzata per il controllo delle partite di prodotti biologici importate dai paesi terzi.

Funzionamento

- ✓ In ambiente Traces viene predisposto il certificato di ispezione (COI) che è successivamente rilasciato dall'autorità o dall'organismo di controllo pertinente prima che la partita lasci il paese terzo di esportazione o di origine;
- ✓ Il COI è vidimato dall'autorità competente dello Stato membro interessato e completato dal primo destinatario;
- ✓ L'originale del certificato di ispezione è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES o, in alternativa, un certificato di ispezione firmato in TRACES con un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Deroga al COI cartaceo Reg.977/2020 fino al 1° luglio 2021; è in corso la definizione di un emendamento per ulteriore deroga al 1° settembre 2021

Cessazione COI cartaceo: la Commissione ha comunicato che entro la data del 1 luglio 2022 si dovranno emettere COI solo con «firma elettronica», a questo fine verranno intraprese le azioni necessarie per permettere a tutte le Autorità Competenti e gli organismi di controllo di essere operativi per tale data.



IMSOC (1/2)

IMSOC è un **sistema di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali**, istituito nel quadro di applicazione del regolamento per i controlli ufficiali (Reg.CE 625/2017) per gestire e scambiare in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi alla filiera agroalimentare.

In occasione del completamento dell'entrata in vigore del regolamento avvenuto in aprile 21, IMSOC ha raggruppato i sistemi di controllo esistenti:

- il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF);
- il sistema informatico per la notifica e la comunicazione delle malattie degli animali (ADIS);
- il sistema elettronico (EUROPHYT) per la notifica di focolai quali la presenza di organismi nocivi da quarantena;
- il sistema informatico per lo scambio di dati, informazioni e documenti (**TRACES**).

[Accesso Imsoc](#)



IMSOC (2/2)

All'interno di IMSOC sono attivi dei collegamenti tra i sistemi di controllo al fine integrare i dati, fornendo così informazioni aggiornate a ciascun membro della rete affinché possa svolgere i suoi compiti;

- l'iRASFF e il TRACES, che consentono lo scambio di dati relativi alle notifiche di respingimenti alla frontiera e ai documenti sanitari comuni di entrata;
- l'EUROPHYT e il TRACES, che consentono lo scambio di dati relativi alle notifiche di focolaio e di intercettazione EUROPHYT;
- l'iRASFF, l'EUROPHYT e il TRACES, che consentono lo scambio di dati relativi ai precedenti degli operatori per quanto riguarda la conformità alla normativa.

Grazie per l'attenzione

Laura Muratori
laura.muratori@bioagricert.org